COMUNE DI CAPANNORI **Allegato A**

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026.

Indetto

ai sensi dell'art.11 e s.m.i. della Legge 431/98, ai sensi della L.R. n.02/2019 del 02/01/2019 e s.m.i., dalla Delibera di Giunta Comunale n.232 del 25/10/2024 e dalla D.G.R.T. n. 154 del 16/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE "Servizi alla Persona" RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 01-07-2026 alle ore 23:59 31-07-2026, sono aperti i termini del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per avere accesso alla graduatoria per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026.

Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono presentare l'istanza tutti coloro che **alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei sottoelencati requisiti e condizioni di ammissibilità:**

A) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

B) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.
Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

C) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

D) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

E) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;

F) valore del patrimonio mobiliare non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

G) non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

H) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro **32.724,49** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

I) certificazione dalla quale risulti valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

L) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ammontante a **€ 16.114,80** per l'anno **2026**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE noninferiore al 14%, riferimento nostro protocollo n.12840/2026;

Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ammontante ad **€ 16.114,81** e l'importo di **€ 32.724.49** per l'anno **2026**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P riferimento nostro protocollo n.12840/2026;

M) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

N) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

O) Il valore ISEE non può essere superiore a € **16.500,00** limite per l'accesso all'E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Art. 2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

1. L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159;

2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5. In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio. Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante**;**

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013. Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le

eccezioni previste dalla normativa Isee.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE. Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sotto indicate, alla data di pubblicazione del bando:
- numero componenti nucleo familiare e numero figli a carico;
- eventuale presenza di componente/i con disabilità accertata;
- eventuale presenza di un componente/i ultrasettantenne (70);
- eventuale presenza di minori nel nucleo (soggetti di età inferiore ad anni 18);
- eventuale presenza di un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;

Con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:
- i mq. calcolati con la regola della Tariffa Igiene Ambientale o TIA.;
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
- tipologia di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE in corso di validità, secondo le disposizioni della normativa DPCM n.159 del 05/12/2013.Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevato:
a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 5 – Articolazione delle graduatorie, priorità, punteggi

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e rientranti in una delle condizioni di cui all'art.1 sono collocati nelle graduatorie comunali. I soggetti appartenenti alla fascia "A" e "B" sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE *(con arrotondamento alla seconda cifra decimale)*; in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
I contributi ad integrazione del canone di locazione saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili ed inseriti nella graduatoria in Fascia A, secondo l'ordine decrescente in base alla percentuale d'incidenza canone/ISE come da D.G.C. n. 232 del 25/10/2024;

Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande:
il Comune procede all'istruttoria delle istanze verificandone la completezza e la regolarità.
b) Formazione delle graduatorie:
- Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie, sulla base dei criteri indicati all'art.1;
- È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, indirizzandolo all'Ufficio Promozione Sociale.
- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale approva la graduatoria definitiva.
- La graduatoria definitiva sarà inoltrata alla Regione Toscana mediante la piattaforma WEB, che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 26/02/2026.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., il Comune di Capannori NON INOLTRERÀ' comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso lo Sportello Casa.

Art. 7 – Validità della graduatoria

La graduatoria è valida per l'anno 2026.

Art. 8 – Calcolo del contributo teorico

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1 del presente bando, ed è così calcolato:

a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a **€ 16.114.80** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui *(fascia A);*

b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra **€ 16.114.81** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2026**) e l'importo di **€ 32.724.49** per l'anno 2026. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (*fascia B*);
c) L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad **€ 200,00;** tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

d) È facoltà del Comune all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

e) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).

f) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

g) **La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.**

Art. 9 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie definitive, tramite conto corrente iban.
È fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:
1) Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
2) Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;
3) Accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall'art.11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.
Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2027 TRAMITE LA PIATTAFORMA ON-LINE:
Copia dei bonifici e/o delle ricevute di pagamento da gennaio a dicembre 2026, se la ricevuta è emessa dal proprietario, deve essere compilata in ogni sua parte ed applicata la marca da bollo da € 2,00 su ognuna. **N.B. Non sono valide le ricevute emesse su buoni di consegna**;

In assenza o parziale presentazione della documentazione richiesta entro il termine del 31 gennaio 2027 il contributo potrà essere non erogato, o erogato in misura ridotta.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Art. 10 - Casi Particolari

1.In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese;

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di accesso al contributo da erogare per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, il termine è fissato a far data dal 1 luglio 2026 alle ore 23.59 del 31 luglio 2026.

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti modalità:
- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it);
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it);
- tramite la Carta d'identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it);
- utilizzando i dati della propria carta d'identità e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it);
La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune.
Le persone che necessitano di informazioni per la compilazione della domanda potranno chiamare i numeri 0583/428427 e 0583/428418 nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3. La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

3. I **documenti obbligatori**, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono :

- Copia integrale del contratto di locazione dove si evince la registrazione.
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- Copia delle ricevute del canone di affitto da gennaio **2026** debitamente compilate in ogni sua parte, in regola con l'imposta di bollo (€ 2,00) o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione con indicato nella causale il mese di riferimento;
- **Allegare fotocopia cartacea dell'IBAN di un conto corrente bancario, o conto corrente postale o carta POSTE PAY EVOLUTION (NO LIBRETTO POSTALE DOVE VIENE ACCREDITATA LA PENSIONE) per poter procedere alla liquidazione.**

Art.13 – Controlli e sanzioni

Il Comune effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 14 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it Per qualsiasi informazione si può inviare una e-mail al responsabile della protezione dei dati personali a : responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it. Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle specifiche norme nazionali e regionali. Il presente bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana L.R. N.2 del 02/02/2019 e s.m.i., dalla Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 25/10/2024.e alla Deliberazione G.R. n. 154 del 16/02/2026.

Il Dirigente
"Settore Servizi alla Persona"
Dania D'Olivo